



CITTÀ DI CARPI

## ORDINANZA SINDACALE

**Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi – Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza in attuazione dell’art. 87, comma 1, lettera a), del d.l. 18/2020, convertito in legge 27/2020. Proroga al 24 maggio 2020.**

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- con propria ordinanza n. 14978 di protocollo del 14 marzo 2020, erano state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza da parte degli uffici del Comune di Carpi fino al 25 marzo 2020 compreso;
- con propria ordinanza n. 17161 di protocollo del 26 marzo 2020, sono state nuovamente individuate le attività indifferibili da rendere in presenza da parte degli uffici del Comune di Carpi fino al 3 aprile compreso;
- con propria ordinanza n. 18414 di protocollo del 2 aprile 2020, la validità delle misure indicate con la precedente ordinanza sono state prorogate fino al 13 aprile compreso;
- con propria ordinanza n. 19686 di protocollo dell’11 aprile 2020, la validità delle misure indicate con la precedente ordinanza sono state prorogate fino al 3 maggio 2020 compreso;
- con propria ordinanza n. 23310 di protocollo del 30 aprile 2020, sono state apportate modifiche di dettaglio alla individuazione delle attività e le misure sono state prorogate fino al 3 maggio 2020 compreso;
- con propria ordinanza n. 24079 di protocollo del 5 maggio 2020, sono state apportate ulteriori modifiche alla individuazione delle attività e le misure sono state prorogate fino al 17 maggio 2020 compreso;

#### Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 2020, n. 74;

#### Preso atto in particolare che l'articolo 87 del d.l. 18/2020, convertito in legge 27/2020:

- al comma 1 dispone: *“il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni ... , che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza”;*
- al comma 3 dispone: *“Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), ... le amministrazioni utilizzano gli strumenti*



## CITTÀ DI CARPI

*delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. ...”;*

### **Lette:**

- la direttiva del Ministro della Funzione pubblica n. 2/2020, ad oggetto: “indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la direttiva del Ministro della Funzione pubblica n. 3/2020, ad oggetto: “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Considerato che nella predetta direttiva n. 3/2020, viene scritto che: *“le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l’attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative”;*

### **Evidenziato che:**

- nella seduta del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020 è stato approvato un decreto-legge, in attesa di pubblicazione, che introdurrà numerose novità in materia;
- nella seduta del Consiglio dei Ministri del 15 maggio è stato approvato un ulteriore nuovo decreto-legge, in attesa di pubblicazione, che dovrebbe disciplinare la gestione dell’emergenza epidemiologica per il periodo successivo al 17 maggio 2020;
- è stato annunciato che gli ulteriori allentamenti alle restrizioni possano essere differenziati a livello regionale, quindi è possibile anche l’adozione di provvedimenti da parte del Presidente della Giunta regionale;

### **Tenuto** conto della necessità di:

- valutare la portata e l’ampiezza di tali provvedimenti;
- riconfigurare la logistica di alcuni uffici in vista della riapertura al pubblico, per garantire la sicurezza di dipendenti ed utenti, anche secondo le prescrizioni che saranno contenute nelle linee guida e nei documenti previsti dal d.lgs. 81/2008;

**Ritenuto** pertanto opportuno, prorogare al 24 maggio 2020 l’individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza in attuazione dell’art. 87, comma 1, lettera a) del d.l. 18/2020, convertito in legge 27/2020, in modo da consentire di prendere compiuta conoscenza dei provvedimenti che saranno emanati e avere il tempo di valutare le modifiche all’apertura degli uffici;

**Visto** l’articolo 50 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare i commi 5 e 7;

**ORDINA**



CITTÀ DI CARPI

1. di prorogare **fino al 24 maggio 2020** compreso gli effetti della propria ordinanza n. 24079 di protocollo del 5 maggio 2020, relativa alla individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza in attuazione dell'art. 87, comma 1, lettera a) del d.l. 18/2020, convertito in legge 27/2020.
2. di trasmettere copia del presente atto a tutti i dirigenti del Comune, al Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle risorse umane e al Presidente dell'Unione delle Terre d'Argine per le valutazioni di competenza;
3. di inviare copia del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.

### RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 16 maggio 2020

Il Sindaco  
Alberto Bellelli  
(firmato digitalmente)